

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2021, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, IN DATA 14 MAGGIO 2021, IN SECONDA
CONVOCAZIONE**

14 aprile 2021

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (“**Neosperience**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:*
 - (i) *determinazione del relativo numero;*
 - (ii) *nomina degli amministratori;*
 - (iii) *determinazione della durata in carica; e*
 - (iv) *determinazione dei relativi emolumenti.*

Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. *Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell’assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: delibere inerenti e conseguenti.*

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché il bilancio consolidato relativo al medesimo periodo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data [30 marzo] 2021.

Il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro [515.407]. Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare tale utile a [riserva legale per Euro 20.770 così come predisposto dall'art. 2430 del Codice Civile e alla riserva straordinaria per Euro 489.732 così come predisposto dall'art 40 dello Statuto.

Il bilancio consolidato presenta un utile di esercizio di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 260.299, dopo aver accantonato imposte per Euro 514.266. Si segnala che l'utile di pertinenza di terzi è pari ad Euro 148.825.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Brescia, Via Orzinuovi n. 20, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neosperience.com sezione *Documenti societari*, area *Assemblee*. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di esercizio di Euro 515.407;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso a Dario Melpignano ed a Luigi Linotto, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di destinare l’utile di esercizio a [riserva legale per Euro 20.770 così come predisposto dall’art. 2430 del Codice Civile e alla riserva straordinaria per Euro 489.732 così come predisposto dall’art 40 dello Statuto;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso a Dario Melpignano ed a Luigi Linotto, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:

- (i) determinazione del relativo numero;**
- (ii) nomina degli amministratori;**
- (iii) determinazione della durata in carica; e**
- (iv) determinazione dei relativi emolumenti.**

Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, è giunto a termine l'incarico conferito al Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con delibera dell'assemblea degli azionisti del 30 ottobre 2018: siete pertanto stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, ed alla determinazione dei relativi emolumenti.

Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il consiglio di amministrazione della Società può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri e spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica. Ai sensi del predetto articolo del vigente statuto, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma

3, del TUF. Con riferimento a ciascun candidato alla carica di amministratore indipendente, si invitano i signori azionisti ad allegare alla lista una dichiarazione del Nominated Adviser della società avente ad oggetto la valutazione svolta dallo stesso in merito all'indipendenza del candidato. A tal proposito, i signori azionisti sono invitati ad attenersi alla procedura pubblicata sul sito internet della Società www.neosperience.com, sezione "*sezione Documenti societari, area Assemblee*" (la "**Procedura**") e pertanto a trasmettere, tramite PEC all'indirizzo advisory@pec.finnat.it, al Nominated Adviser, almeno 5 (cinque) giorni prima del termine previsto per la presentazione delle liste, l'apposito questionario allegato alla Procedura, debitamente compilato, e ad indicare nel testo della PEC o dell'email con la quale verrà inviato il questionario di cui sopra, i dati personali del mittente evidenziando che lo stesso ha diritto alla presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

A tale proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in scadenza è composto da 6 (sei) membri.

Determinazione del numero;

Il Consiglio di Amministrazione, considerate la dimensione e le attuali esigenze della Società, ritiene che il numero dei propri componenti possa essere mantenuto a 6 (sei) membri, garantendo una pluralità di competenze professionali e di esperienza, anche manageriale.

Determinazione della durata in carica

Vi ricordiamo altresì che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto.

Determinazione degli emolumenti.

Vi ricordiamo altresì che lo statuto della Società, all'articolo 36, prevede che l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Lo statuto prevede altresì che agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e che l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione propone al riguardo di prevedere un monte compensi massimo di Euro 650.000 complessivi annui, per tutto l'organo amministrativo, comprensivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, demandando all'organo amministrativo l'attribuzione puntuale di detto ammontare.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- determinare la composizione dell'organo amministrativo nel numero di 6 (sei) membri;
- presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione;
- determinare in tre esercizi la durata del mandato e, precisamente, per gli esercizi 2021-2022-2023, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;
- fissare in complessivi Euro 650.000 l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale, approvando un corrispettivo complessivo comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la nomina dei componenti l'organo amministrativo sulla base del sistema del voto di lista e ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o

integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

Con riferimento al numero di componenti del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

Con riferimento alla durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di determinare, in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2021-2022-2023, sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.*

Con riferimento all’emolumento da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria di Neosperience S.p.A.

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di determinare un monte compensi massimo di Euro 650.000 complessivi annui per tutto l’organo amministrativo, comprensivo anche delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio;*
- *di conferire all’organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.”*

- Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: deliberare inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 e di apportare allo statuto sociale altre modifiche di natura meramente formale.

Ai fini del recepimento delle modifiche al Regolamento Emittenti AIM, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto	Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio
14.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (di seguito, la " Disciplina Richiamata ") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la " Consob ") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF).	14.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (di seguito, la " Disciplina Richiamata ") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la " Disciplina Richiamata ") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia") di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF).
14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di	14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di

probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. 14.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.	probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commai 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata; e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. (invariato)
--	--

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel". 14.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. 14.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. 14.7 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.	(invariato) 14.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. 14.7 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro
---	---

14.8 La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. 14.9 Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.	soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia. 14.8 La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso. per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. 14.9 Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente
---	---

	con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. 14.10 Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso. 14.11 La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.
Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti	Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). 15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. 15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.	15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). 15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Emittenti AIM Italia, quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni e decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "eCambiamento Sostanziale" “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previsti prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. 15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.
Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria	Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. 18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. 18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia salva diversa previsione del Regolamento Emittenti AIM Italia.	(invariato) (invariato) 18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia salva diversa previsione del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Articolo 20 – Quorum assembleari	Articolo 20 – Quorum assembleari
20.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni. 20.2 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze	(invariato) (invariato)

e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile. 20.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.	(invariato) 20.4 La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione	Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione
26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri. 26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica. 26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.	(invariato) (invariato) (invariato)

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	(invariato)
26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.	(invariato)
26.6 Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.	26.6 Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e da un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.	(invariato)

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. 26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. 26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. 26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.	(invariato) 26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. (invariato) (invariato) (invariato)
---	--

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	(invariato)
26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.	(invariato)
26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.	(invariato)
26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.	(invariato)

26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	(invariato)
--	-------------

Con riferimento alle modifiche meramente formali, queste riguarderanno gli artt. 5 (Durata); 6 (Capitale e azioni) e 28 (Quorum consiliari) e sono indicate nella bozza di statuto con evidenza delle modifiche allegata alla presente relazione e pubblicata sul sito della Società.

In particolare, si propone di:

- inserire la numerazione "5.1" al primo ed unico capoverso dell'art. 5 dello statuto vigente;
- eliminare al paragrafo 6.2 dell'art. 6 dello statuto vigente la dicitura "Mercato Alternativo del Capitale", trattandosi di indicazione non più vigente;
- eliminare la doppia punteggiatura (punto e punto e virgola) al paragrafo 28.2, lasciando solo il punto e virgola.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Neosperience S.p.A.

- *audita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

di modificare gli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) e di apportare altre modifiche di natura meramente formale agli artt. artt. 5 (Durata); 6 (Capitale e azioni) e 28 (Quorum consiliari), nei termini illustrati e, in particolare, come meglio di seguito indicato:

"Articolo 5

Durata

5. 1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100."

"Articolo 6

Capitale e azioni

[omissis]

6.2 L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa Italiana"), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019.

[omissis]";

"Articolo 28

Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza."

"Articolo 14

- Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio

14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia")

14.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel

con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

14.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

14.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

14.7 Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

14.8 I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.

14.9 I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.

14.10 Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.

14.11 La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.”;

“Articolo 15 Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

15.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Emittenti AIM Italia, al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.”;

*“Articolo 18*Competenze dell’assemblea ordinaria

18.1 L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.”

“Articolo 20

Quorum assembleari

20.1 L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.

20.2 L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

20.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

20.4 La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.”;

“Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

26.6 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e da un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso a Dario Melpignano ed a Luigi Linotto, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime"*

Brescia, 14 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dario Melpignano